

Gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali

Nelle operazioni di scambio il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo del bene o servizio acquistato secondo le modalità concordate con il venditore.

Lo strumento di pagamento più conosciuto è, senza dubbio, il denaro (moneta legale) rappresentato dalle banconote e dalle monete metalliche. Esso, però, può essere utilizzato solo se il debitore ed il creditore possono incontrarsi di persona e quando si tratti di importi non elevati. Infatti la legge vieta i pagamenti in denaro per importi superiori a 1.000,00 euro per evitare che vengano messi in circolazione i proventi illeciti della criminalità organizzata.

In alternativa al denaro contante esistono una serie di altri strumenti di regolamento degli scambi chiamati "titoli di credito".

I titoli di credito

I titoli di credito sono documenti che:

- 1)provano l'esistenza di un diritto;
- 2)assicurano la possibilità di farlo valere direttamente;
- 3)sono trasferibili ad altri soggetti.

In relazione al loro contenuto, i titoli di credito si distinguono in:

- Titoli di credito propriamente detti (cambiali, assegni): attribuiscono ai loro possessori il diritto di esigere una determinata somma di denaro o di trasferirla ad altri.
- Titoli di credito di massa (azioni, obbligazioni): attribuiscono ai loro possessori diritti diversi in relazione alla loro diversa posizione di soci (titoli azionari) o creditori di società commerciali o di enti pubblici (titoli obbligazionari).
- Titoli di credito rappresentativi di merce: attribuiscono ai loro possessori il diritto di farsi consegnare una determinata merce o di trasferirla ad altri.

In relazione alle modalità di trasferimento, i titoli di credito si distinguono in :

- Titoli di credito al portatore: il trasferimento dei diritti incorporati nel titolo avviene mediante semplice consegna del documento.
- Titoli di credito all'ordine: il titolo risulta intestato ad un soggetto ed il suo trasferimento avviene mediante annotazione sul documento stesso. Tale annotazione prende il nome di "girata".
- Titoli di credito nominativi: il titolo risulta intestato ad un soggetto ed il suo trasferimento avviene mediante annotazione sul documento stesso ma anche sul registro dell'ente che lo ha emesso.

La moneta bancaria

Le banche sono imprese che promuovono la circolazione e l'investimento del denaro. Esse

svolgono una funzione di intermediazione nel campo del credito mediante la raccolta dei capitali dai risparmiatori e nella concessione di finanziamenti a chi ha necessità di risorse finanziarie per effettuare investimenti e/o consumi.

Le banche svolgono anche una funzione monetaria attraverso la creazione di strumenti di pagamento, dando vita alla cosiddetta moneta bancaria, che viene utilizzata per regolare gli scambi commerciali.

La moneta bancaria comprende sia titoli di credito (assegni bancari e circolari) sia mezzi elettronici di pagamento (tessere PagoBancomat, carte di credito, bonifici bancari).

Titoli di credito propriamente detti: l'assegno bancario

L'assegno bancario è un titolo di credito propriamente detto, ed in quanto tale incorpora in se il diritto di pretendere una somma di denaro a vista cioè a semplice presentazione/esibizione del documento.

L'assegno bancario viene emesso da un soggetto, detto **traente**, che disponendo di somme presso una banca, ordina alla stessa banca, detta **trattaria**, di pagare una certa somma in favore proprio o di un'altra persona, detta **beneficiario**.

Quindi l'assegno bancario è un titolo di credito che contiene l'ordine, dato dal traente al trattario, di pagare una determinata somma al beneficiario.

Nell'assegno bancario compaiono, quindi, tre soggetti:

- Il traente: colui che emette l'assegno e ordina alla banca di pagare;
- Il trattario (o trassato): colui che riceve l'ordine di pagare ed è rappresentato sempre dalla banca;
- Il beneficiario: il soggetto in favore del quale è stato rilasciato l'assegno e dovrà riscuotere l'importo. Il beneficiario può anche coincidere con il traente; ciò accade quando il traente effettua prelevamenti dal proprio conto corrente.

I presupposti necessari per poter emettere un assegno sono:

- L'apertura di un rapporto di conto corrente ottenuto a seguito della stipula di un contratto con la banca;
- La convenzione di assegno, cioè l'autorizzazione ad emettere assegni che si concretizza con la consegna, da parte della banca al titolare del conto corrente, di un blocchetto di assegni (carnet);
- L'esistenza della provvista, cioè la disponibilità di fondi propri oppure ottenuti in prestito dalla banca.

La legge stabilisce che ogni assegno deve contenere i seguenti requisiti:

- La denominazione di assegno bancario espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- L'ordine incondizionato di pagare a vista (a presentazione) una somma determinata;
- Il nome della banca che è designata a pagare;
- L'indicazione del luogo del pagamento (sede della banca presso la quale è aperto il conto

corrente);

- L'indicazione della data e del luogo di emissione (quando viene apposta una data posteriore al giorno di emissione l'assegno viene detto postdatato ed è irregolare);
- La firma di colui che emette l'assegno bancario, che deve coincidere con quella depositata presso la banca in occasione dell'apertura del rapporto di conto corrente.

L'assegno deve contenere, altresì, il nome del soggetto in favore del quale è stato rilasciato (beneficiario) che può anche coincidere con l'emittente (assegno emesso in proprio favore); in questo caso sull'assegno si scriverà la dicitura "a me stesso" oppure "a me medesimo" o semplicemente "m.m."

Su ogni assegno è indicato:

- il numero del rapporto di conto corrente;
- il numero dell'assegno;
- il codice iban (codice identificativo della banca, della filiale, del numero di conto corrente).

Tutti i blocchetti di assegni sono composti da 10 o 20 foglietti, ciascuno dei quali è suddiviso in due parti denominate "madre" e "figlia". La "madre" è un talloncino che rimane attaccato al libretto di assegni e la cui compilazione non è obbligatoria in quanto serve solo per tenere memoria dell'operazione; la "figlia" è la parte che viene compilata dal traente, staccata dal libretto di assegni e consegnata al beneficiario.

Sugli assegni è impressa la dicitura "non trasferibile" che ne impedisce il trasferimento mediante girata a terzi. Il cliente può però richiedere il rilascio di assegni "liberi", che potrà emettere solo se di importo inferiore a 1.000,00 euro, ma dovrà sopportare il costo dell'imposta di bollo, pari ad € 1,50 per ogni assegno.

Il mancato pagamento dell'assegno bancario

Il pagamento dell'assegno bancario viene effettuato dalla dipendenza (filiale, agenzia, sede) della banca presso la quale il traente ha aperto il conto corrente.

La banca è obbligata ad eseguire il pagamento se il conto presenta fondi sufficienti, cioè se l'assegno è "coperto". Quando l'assegno è "a vuoto", cioè sul conto non ci sono i fondi necessari, il beneficiario dell'assegno si vedrà rifiutare il pagamento da parte della banca.

In questo caso, poiché l'assegno è un titolo di credito "esecutivo", dopo la solenne constatazione del mancato pagamento (atto di protesto redatto da un pubblico ufficiale = notaio/ufficiale giudiziario) il possessore potrà esercitare l'azione di recupero contro il traente, oppure gli eventuali giranti (azione di regresso) aggredendo il loro patrimonio personale.

Il soggetto che ha emesso un assegno a vuoto, oltre a subire l'azione di esecutiva, viene punito con pene pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni per un periodo tra 2 e 5 anni.